



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Edilizia

Sommario:	Edilizia – comunicazione avvio procedimento – non obbligatorietà in caso di controllo repressivo abusi edilizi – applicabilità art.21 octies l.241/90.
Estremi del provvedimento:	C.G.A. n. 358/13 del 12 novembre 2013 su ric. Str. n.358/12
Massima:	<p>Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non incombe sull'Amministrazione l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento allorquando si adottino misure sanzionatorie correlate all'esercizio del potere di controllo repressivo degli abusi edilizi</p> <p>Deve poi aversi riguardo anche alla previsione dell'art. 21-octies della L. n. 241/1990 così come modificato dalla legge n. 15 del 2005, laddove si prevede che "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".</p>
Note	(Cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 6/6/2008, n. 2733; 22/4/2008, n. 1844; 24/9/2010, n. 7129; C.G.A., Sezioni riunite, 8 novembre 2011, n. 1130/11; 6 marzo 2012, n. 70/12; 6 marzo 2012, n. 122/12; 10 luglio 2012, n. 244/12; 29 gennaio 2013, n. 603/12).

Redattore: Avv.S.Abbate

